

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

	OGGETTO:
N. 129	Subentro nei confronti degli impianti di trattamento
Data: 31/12/2018	rifiuti ricadenti nell'ATO - Art. 12 Convenzione per la
	Costituzione della Comunità d'Ambito L.R. 14/2014.
	Determinazioni.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti cinquantacinque nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome			
 PULICE Luigi ESPOSITO Luigi Alessandro PULICE Vincenzina ANILE Daniela 	Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Esterno	Sì No Sì Sì	
	Totale Presenti: Totale Assenti:	3 1	

Il Sindaco PULICE Luigi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Giovanna SPATARO.

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione n. 129/2018.

PREMESSO CHE

- con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;
- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate ai definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- con detta ordinanza si è concluso il lungo periodo di commissariamento che aveva caratterizzato il territorio calabrese sin dal 1997;
- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la L.R. n. 18/2013 che con le successive modificazioni ed integrazioni, detta ad oggi la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO);

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. Siar n.0373253 del 05/11/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria trasmetteva Copia dello schema di contratto per il servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani e Copia del contratto per il servizio di gestione degli impianti di trattamento di rifiuti di Celico e Rende sottoscritto in data 27/09/2018.
- con nota prot. Siar n.394462 del 21/11/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria diffidava e metteva in mora i Comuni facente parte dell'ATO ad adottare gli atti deliberativi per il subentro nei contratti degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti nell'ATO pena la nomina di un commissario ad acta;
- con nota prot. Siar n.0411160 del 04/12/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria replicava la diffidava i Comuni facente parte dell'ATO ad adottare gli atti deliberativi per il subentro nei contratti degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti nell'ATO pena la nomina di un commissario ad acta;

VISTO l'art. 6 bis (Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito), inserito dall'art. 6, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 54. che così dispone:

1. Il processo di costituzione delle comunità d'ambito di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.

- 2. Entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.
- 3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis.
- 4. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- 5. Il compenso per l'attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.
- 6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità.

DATO ATTO che ai sensi del richiamato art. 6 bis entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento;

TENUTO CONTO che la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 quanto segue: "I/ primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è sostituito dal seguente: "Entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento"

ATTESO che, ai sensi della vigente normativa, per come sopra richiamata, il Comune di Marano Principato non ha nessun obbligo, ed in particolare quello di adozione della delibera di subentro, diversamente da quanto diffidato dalla Regione Calabria, per come rappresentato in premessa, in quanto:

l'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014, approvata ai sensi della Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 della REGIONE CALABRIA avente ad oggetto l'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI, prevede, tra l'altro, che "Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di

<u>preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Cosenza i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18."</u>

- la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 che entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito (e non i Comini) subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento;
- che ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 , la Comunità è tenuta ad acquisire in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Cosenza i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.

DATO ATTO, inoltre, che non risultano determinati i costi di gestione derivanti dal subentro, atteso che gli stessi sono a carico del comune ed in particolare, dell'utenza, incidendo nella determinazione della TARI;

DATO ATTO, inoltre, che allo stato attuale non sussiste un preciso inventario di tutti gli impianti e delle condizioni degli stessi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 26/03/2018 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2018/2020 Anno 2018 e suoi allegati - Approvazione.", esecutiva;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 39 del 09/04/2018 ad oggetto: "BP 2018/2020 - Anno 2018 - Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2018 (Art. 169 del D.Lgs. N. 267/2000) - Assegnazione ai Responsabili di Settore", esecutiva e ss.mm;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

Per tutto quanto sopra,

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, per come sopra richiamata, il Comune di Marano Principato non ha nessun obbligo, ed in particolare quello di adozione della deliberazione di subentro, diversamente da quanto diffidato dalla Regione Calabria, in quanto:

- 1. l'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014, approvata ai sensi della Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 della REGIONE CALABRIA avente ad oggetto l'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI, prevede, tra l'altro, che "Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Cosenza i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18."
- 2. la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 che entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito (e non i Comini) subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento;
- 3. che ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014, la Comunità è tenuta ad acquisire in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Cosenza i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.

Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici, quale RUP, per gli adempimenti conseguenti e necessari;

Di pubblicare il presente atto sul sito web comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

Di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppi Consiliari ed alla Prefettura.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI			
In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:	FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE		
Data 28/12/2018	F.to: Geom. Luigi A. PATITUCCI		

Il Segretario Comunale F.to: Dr.ssa Giovanna SPATARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione il 14/01/2019:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).
 Prot. N. 288 del 14-gen-2019

Il Responsabile del settore Amministrativo F.to: Dr.Gianfranco LUPO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'				
La presente deliberazione è divenuta dichiarata immediatamente eseguibile n. 267)	esecutiva in data essendo stata (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000,			
X La presente deliberazione diviene es pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.	secutiva dopo trascorsi i 10 giorni di . 18 agosto 2000, n. 267)			
MARANO PRINCIPATO, lì 14/01/2019	Il Responsabile del settore Amministrativo F.to: Dr.Gianfranco LUPO			

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 14/01/2019 II Re

Il Responsabile del settore Amministrativo Dr.Gianfranco LUPO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/01/2019 al 29/01/2019

N. 28 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione F.to:F.Ruffolo